

L.R. 5 ottobre 2015, n. 24

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 39/6 del 15 settembre 2015](#), pubblicata nel BURA 14 ottobre 2015, n. 105 Speciale ed entrata in vigore il 15 ottobre 2015)

Testo vigente
(in vigore dal 15/10/2015)

Indice

- [Art. 1](#) - (Obiettivi e definizioni)
- [Art. 2](#) - (Finalità)
- [Art. 3](#) - (Definizione e attivazione del percorso diagnostico)
- [Art. 4](#) - (Costituzione di una Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti)
- [Art. 5](#) - (Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)
- [Art. 6](#) - (Disposizioni finanziarie)
- [Art. 7](#) - (Entrata in vigore)

[Art. 1](#)

(Obiettivi e definizioni)

1. La Regione Abruzzo, in applicazione della [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#) (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli [3](#) e [32](#) della Costituzione, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Dislessia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare il leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
 - b) Disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
 - c) Disortografia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
 - d) Discalculia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

[Art. 2](#)

(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA volte a creare una importante sinergia tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
 - b) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e realizza la persona;
 - c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
 - d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;

- e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;
- f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'integrazione, l'apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito lavorativo.

Art. 3

(Definizione e attivazione del percorso diagnostico)

1. La diagnosi in età evolutiva è tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato. Fa eccezione la prima, certificazione diagnostica, prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1 dell'[Accordo 25 luglio 2012, n. 140](#) tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".
2. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 3 della legge n. 170/2010](#).
3. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, la Regione Abruzzo, per garantire la necessaria tempestività, può prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori specialisti o strutture accreditate ai fini dell'applicazione dell'[articolo 3, comma 1, della legge n. 170/2010](#), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'[articolo 3 della legge n. 170/2010](#), devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;
 - b) disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari quali il neuropsicomotricista dell'età evolutiva, il foniatra e l'ortottista, ecc. e modulabile in base alle fasce di età;
 - c) dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica Clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:
 - 1) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - 2) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'ISS;
 - 3) alla multidisciplinarietà.
5. La diagnosi di DSA nel giovane adulto può essere effettuata da un'équipe multidisciplinare costituita da un neurologo o da uno psichiatra e da uno psicologo, sia presso i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale che presso i centri privati accreditati. La diagnosi tiene conto dei risultati emersi a seguito degli interventi previsti al successivo comma 10.
6. La Giunta regionale disciplina, entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, le modalità di accREDITAMENTO delle strutture e degli specialisti di cui al comma 4, in applicazione di quanto previsto nell'[Accordo 25.7.2012, n. 40](#) di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Le modalità di accREDITAMENTO sono determinate nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 e previo recepimento della valutazione preliminare dei direttori generali delle ASL in merito alle necessità del

territorio di riferimento e delle impossibilità di rilasciare le diagnosi nei tempi prescritti dall'accordo Stato-Regioni.

8. Con il medesimo atto la Giunta regionale stabilisce inoltre le linee guida della diagnosi e della gestione dei DSA, con il fine di assicurare un percorso omogeneo su tutto il territorio regionale. Nel percorso di diagnosi è incluso un modello di profilo di funzionamento redatto utilizzando i modelli previsti dalle normative vigenti.
9. Le strutture accreditate sono interessate da verifiche a cura delle ASL per l'accertamento del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento.
10. E' compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attuare interventi tempestivi, anche con l'ausilio di un pedagogista clinico, idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce. Il pedagogista clinico apporta un contributo didattico alla valutazione delle diverse aree funzionali, andando ad inserire tutti gli accorgimenti didattici e calibrando gli strumenti compensativi. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
11. Le attività di screening di cui all'[articolo 3 comma 3 della legge n. 170/2010](#) possono essere svolte nelle istituzioni scolastiche solo dalle Università abruzzesi, dalle ASL o dai soggetti accreditati dal Servizio sanitario nazionale previa segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale.
12. L'individuazione di alunni con difficoltà di apprendimento comporta la progettazione e realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di mirati interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento ai quali, nel caso di persistenza delle difficoltà, fa seguito la segnalazione alle famiglie.
13. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Costituzione di una Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti)

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accreditamento la Regione Abruzzo istituisce una commissione tecnica presieduta da un rappresentante della commissione regionale per l'accreditamento e composta tenendo in considerazione i rappresentanti delle figure professionali componenti la équipe multidisciplinare.
2. Si dispone la costituzione di un tavolo di monitoraggio regionale sull'applicazione della normativa e sull'efficacia della stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da: un rappresentante delle Associazioni di utenti, un rappresentante dei centri di ricerca e formazione universitaria, dei servizi sanitari di neuropsichiatria infantile, di pediatria di base (in qualità di filtro della domanda di invio ai Servizi Sanitari), un rappresentante dei centri riabilitativi e un referente per i DSA delle Istituzioni scolastiche nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5

(Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)

1. La Regione Abruzzo promuove accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'Ufficio scolastico regionale, con specialisti, strutture sanitarie pubbliche e private, con enti ed associazioni sensibili alle problematiche inerenti i DSA. La Regione Abruzzo può concedere annualmente, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio di previsione, specifici contributi alle scuole che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata per favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, volti a facilitare i percorsi didattici degli alunni.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2015 in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015.

A tal fine, nel bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, della Regione Abruzzo è istituito nell'U.P.B. 13.01.005 il capitolo di spesa denominato "Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA".

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 - 2017, è apportata, per l'anno 2015, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento: U.P.B 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA", per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione: U.P.B 15.01.001 capitolo di spesa 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21, L.R.C.", per euro 100.000,00.
3. Per le annualità successive al 2015, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi della [legge regionale 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della [legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81](#) (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).